

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5175

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MINARDO, BARBIERI, FORMICHELLA, GIANNI, MANCUSO, PAGANO

Agevolazioni fiscali per la salvaguardia, la riqualificazione e la tutela dei centri storici nonché per il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso l'uso di materiali tipici locali

Presentata il 3 maggio 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — Visto il periodo di profonda crisi economica che il nostro Paese sta attraversando si rende necessario un intervento forte per valorizzare i nostri centri storici e le nostre città favorendo, al contempo, la ripresa economica dell'artigianato locale delle piccole e medie imprese e incentivando l'uso di materiali tipici locali.

La proposta di legge risponde alle numerose sollecitazioni che provengono dal territorio, dai cittadini e dalle associazioni interessate alla difesa e alla tutela del patrimonio storico e urbanistico nazionale, nonché dalle stesse amministrazioni locali, finalizzate al sostegno di misure volte al recupero e alla valorizzazione dei centri

urbani dei molti borghi che arricchiscono il nostro Paese.

Com'è noto i centri storici rappresentano una parte importante e prestigiosa delle realtà urbane della penisola, le cui caratteristiche peculiari non hanno eguali a livello mondiale sia dal punto di vista dell'estensione territoriale che del valore del patrimonio. A differenza di altri Paesi europei, inoltre, occorre ricordare come sia ancora molto forte il radicamento nel territorio di nascita: i borghi italiani e in particolare i centri storici sono luoghi della cultura talmente radicati nei saperi e nelle tradizioni locali da costituire un grande giacimento sociale ed economico, che è alla base dello stesso senso di appartenenza alla

nazione. Tuttavia è necessario evidenziare il degrado che ha caratterizzato i centri storici italiani negli ultimi anni. In molti casi, infatti, la riqualificazione urbana, anche a causa della scarsità delle risorse pubbliche e private, ha interessato esclusivamente porzioni di tessuto urbano particolarmente pregevoli e rappresentative per la comunità, tralasciando del tutto vaste zone limitrofe, sovente di notevole interesse. E anche i finanziamenti europei *ad hoc* (piani « *Urban* »), che per molte città del Mezzogiorno hanno rappresentato una valida risorsa per importanti opere di recupero edilizio, hanno involontariamente determinato un'ulteriore « forbice » tra porzioni di « *urbs* » riqualificate e piani più vasti non beneficiari dell'intervento finanziario. Le disposizioni della proposta di legge, pertanto, prevedono la tutela, la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici italiani, anche al fine di stimolare l'economia favorendo la ripresa economica delle piccole e medie imprese. L'articolo 1, comma 1, ai fini del recupero urbanistico e architettonico dei centri storici nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, prevede l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 2 sulle spese sostenute in caso di uso di materiali tipici locali. I commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, che i comuni predispongono, mediante un apposito bando pubblico, un elenco delle aziende e degli esercizi commerciali che utilizzano, producono o vendono materiali tipici locali e che garantiscono prezzi concorrenziali e individuano le zone di particolare pregio all'interno delle quali effettuare interventi, da approvare con propria deliberazione, finalizzati al recupero degli edi-

fici e dei beni architettonici e culturali. Il comma 4 stabilisce che hanno diritto all'applicazione delle agevolazioni fiscali gli interventi che prevedono: *a*) il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; *b*) la manutenzione straordinaria, da parte dell'ente locale, di beni pubblici già esistenti; *c*) il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani quali l'illuminazione, l'arredo urbano, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale; *d*) il consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; *e*) la realizzazione e la messa a norma di infrastrutture e di servizi adeguati. L'articolo 2 stabilisce le agevolazioni fiscali, prevedendo che le detrazioni fiscali di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), siano applicate anche al recupero dei centri storici. Il comma 2 prevede una detrazione fiscale pari al 15 per cento in caso di uso di materiali tipici locali. Il comma 3 prevede che i comuni, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2, rilasciano ai soggetti aventi diritto una dichiarazione che attesta la conformità degli interventi a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, nonché ai criteri di salvaguardia delle caratteristiche della struttura e di ecosostenibilità. Il comma 4 precisa che le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 sono concesse fino all'esaurimento delle risorse di cui al comma 5. Il comma 5 stanziava 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per le finalità previste dal medesimo articolo 2. Infine, l'articolo 3 detta le norme per la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Tutela, valorizzazione e riqualificazione dei centri storici).

1. Ai fini del recupero urbanistico e architettonico dei centri storici dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la presente legge prevede agevolazioni fiscali, ai sensi dell'articolo 2, sulle spese sostenute in caso di uso di materiali tipici locali.

2. I comuni di cui al comma 1 predispongono, mediante apposito bando pubblico, un elenco delle aziende e degli esercizi commerciali che:

a) utilizzano, producono o vendono materiali tipici locali;

b) garantiscono prezzi concorrenziali.

3. I comuni individuano, altresì, le zone di particolare pregio all'interno delle quali effettuare interventi, da approvare con propria deliberazione, finalizzati al recupero degli edifici e dei beni architettonici e culturali.

4. Hanno diritto all'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 2 gli interventi che prevedono:

a) il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati;

b) la manutenzione straordinaria, da parte dell'ente locale, di beni pubblici già esistenti;

c) il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani quali l'illuminazione, l'arredo urbano, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale;

d) il consolidamento statico e antisismico degli edifici storici;

e) la realizzazione e la messa a norma di infrastrutture e di servizi adeguati.

ART. 2.

(Agevolazioni fiscali).

1. Al fine di promuovere la ripresa del sistema produttivo, anche attraverso la valorizzazione di materiali tipici locali, e di favorire la partecipazione di soggetti privati nel recupero dei centri storici, ai relativi interventi si applicano le detrazioni fiscali di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Agli interventi di cui al comma 1 si applica, altresì, una detrazione fiscale pari al 15 per cento in caso di uso di materiali tipici locali.

3. I comuni, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2, rilasciano, ai soggetti aventi diritto una dichiarazione che attesta la conformità degli interventi a quanto previsti dall'articolo 1, comma 4, nonché ai criteri di salvaguardia delle caratteristiche della struttura e di ecosostenibilità.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 sono concesse fino all'esaurimento delle risorse di cui al comma 5.

5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'aumento, disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote stabilite dall'allegato 1 annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito erariale complessivo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2012.

2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0059960